

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei, modificato dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTO** l’art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro 1, foglio n. 390- recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTA** la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive;
- VISTA** la Legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante “Modifica all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e

altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, a norma della Legge 12 gennaio 2015, n. 2;
- VISTA** la Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante “modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici”, emanata ai sensi del precitato il Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
- VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 2018;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante la “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 30 giugno 2015, -registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio n. 1574- recante “Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali dell'Esercito italiano” emanato ai sensi dell'articolo 647 del sopraindicato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTE** le lettere dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD 0158764 del 13 novembre 2015 e n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto 2016;
- VISTE** le lettere dello Stato Maggiore dell'Esercito n. M_D E0012000 REG2016 0111081 del 7 giugno 2016, n. M_D E0012000 REG2016 0124145 del 23 giugno 2016 e n. M_D E0012000 REG2016 0215709 del 7 novembre 2016;
- VISTO** il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512- concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare e il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 - registrato presso la Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028-, relativo alla sua conferma nell'incarico,
- RAVVISATA** la necessità di indire, al fine di soddisfare specifiche esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di 9 (nove) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2016,

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 9 (nove)

Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i concorrenti di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1:
 - a) sono cittadini italiani;
 - b) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di età sopra indicato;
 - c) godono dei diritti civili e politici;
 - d) sono in possesso della laurea magistrale in psicologia e dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata, come indicato nel decreto interministeriale 9 luglio 2009.

Saranno infine ritenute valide le lauree conseguite all'estero, sempreché le stesse risultino riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, equiparate a quella prescritta per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. A tal fine i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalità indicate nel comma 3 dell'art. 4, la relativa dichiarazione di equiparazione rilasciata dal suddetto Ministero;
 - e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
 - f) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.

- 66 a meno che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
- g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;
 - h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - i) hanno tenuto condotta incensurabile;
 - l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo è subordinato al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalità prescritte dai successivi artt. 10, 11 e 12, comunque entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 1, lettera b) dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet <https://concorsi.difesa.it>, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.personil.sgd.difesa.it.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 – che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione – è possibile presentare la domanda di partecipazione e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce “istruzioni” del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
 - a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
 - b) con smart card: mediante carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.

Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel

portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.

4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

2. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza della stessa che dovrà essere completata ed inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.

I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini in un unico file (in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei documenti/ autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 10, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione al concorso.

3. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.

I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.

Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo art. 5.

4. Domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopra indicati e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.

5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.personmil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando.

6. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi,

la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.

7. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza ed al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. Nella stessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale successivo le prove previste nei giorni di festività religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del Ministro dell'Interno. In caso di impossibilità materiale o giuridica di svolgimento differito delle prove per i concorrenti che ne facciano richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un giorno che non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre festività religiose riconosciute dalla legge.
8. Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:
 - la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di pertinenza;
 - l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un'area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative di quanto rappresentato nella domanda di partecipazione, nonché eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) – utilizzando esclusivamente un account di PE – all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) – utilizzando esclusivamente un account di PEC – all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso o mobile
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal codice "RS_EI_STR_17".

Art. 6

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prova scritta di cultura generale e militare;
 - b) prova scritta di lingua inglese;
 - c) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
 - d) valutazione dei titoli;
 - e) prove di efficienza fisica;
 - f) accertamenti sanitari;
 - g) accertamento attitudinale;
 - h) prova orale;
 - i) prova orale facoltativa di lingua straniera.Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
2. L'Amministrazione non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Art. 7

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) commissione esaminatrice per le prove scritte e orale, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di merito;
 - b) commissione per le prove di efficienza fisica;
 - c) commissione per gli accertamenti sanitari;
 - d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
 - e) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere Generale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, presidente;
 - b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito;
 - c) un docente di lingua per la prova scritta di inglese, membro aggiunto;
 - d) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - e) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, preferibilmente istruttore militare di educazione fisica, presidente;
 - b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri;
 - c) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente;
 - b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore del Corpo

sanitario dell'Esercito, membri.

- c) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.

5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere Generale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, presidente;
 - b) due Ufficiali superiori medici del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, membri.

Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente articolo.

6. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito specialisti in selezione attitudinale, membri;
 - c) un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, di grado non inferiore a Tenente, segretario senza diritto a voto.

Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente articolo.

Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

Art. 8

Prove scritte

1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere:
 - a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia, di matematica, nonché della normativa di interesse delle Forze Armate, il cui programma è riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il numero dei quesiti (dei quali il 50% di cultura generale e il 50% di cultura militare) e la durata massima della prova saranno fissati dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2 e comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa;
 - b) una prova scritta di lingua inglese, effettuata lo stesso giorno della prova scritta di cultura generale e militare, secondo le modalità riportate nel menzionato allegato A. La durata massima verrà stabilita dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2 e comunicata ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa;
 - c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente nello svolgimento di un componimento vertente su materie tecnico-professionali i cui programmi e la tipologia sono riportati nel già citato allegato A al presente decreto.
2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima delle 09.30, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2, Foligno, secondo il seguente calendario:
 - a) 27 febbraio 2017, prova scritta di cultura generale e prova scritta di lingua inglese;
 - b) 28 febbraio 2017, prova scritta di cultura tecnico-professionale.

Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di dette prove saranno rese note a partire dal 1° febbraio 2017, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione

comunicazioni del portale e nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Si potranno chiedere informazioni al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell' Esercito – SM-Ufficio Reclutamento e Concorsi al numero 0742/357814 (mail: centro_selezione@esercito.difesa.it) o Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Sezione Relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).

I concorrenti, ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di carta d'identità o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, avendo al seguito il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalità di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto.

L'occorrente per lo svolgimento della prova sarà fornito ai concorrenti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro indelebile, l'unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta.

I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

3. La correzione della prova scritta di cultura generale e militare e della prova scritta di lingua inglese sarà effettuata subito dopo lo svolgimento con l'ausilio di sistemi informatizzati.

La valutazione sarà espressa in trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al successivo comma 4, i concorrenti dovranno conseguire il punteggio minimo di 18/30. Si precisa che l'accertamento della conoscenza della lingua inglese non necessita del raggiungimento di un punteggio minimo per il superamento della prova.

L'esito della prova sarà reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora che sarà stata indicata dal presidente della commissione esaminatrice. Nella sede d'esame verrà affisso in bacheca l'elenco degli idonei e quello degli inidonei. Gli esiti della prova scritta di cultura generale saranno inseriti nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi e nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.

4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale sarà fornito sul posto l'occorrente per lo svolgimento della prova stessa, compresa una penna a sfera con inchiostro indelebile, l'unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta.

I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sarà superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova.

L'esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi artt. 10, 11 e 12 del presente decreto saranno resi noti a partire dal 13 marzo 2017 con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.

Art. 9

Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicità e celerità dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1 valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine la commissione esaminatrice, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a

identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.

La commissione esaminatrice valuterà i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4.

Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente bando.

Per quanto attiene all'attività pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL – Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale.

2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30, così ripartiti:
 - a) attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa nell'ambito delle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato: fino a un massimo di punti 2/30;
 - b) possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni: punti 2/30;
 - c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso:
 - se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode: punti 1/30;
 - se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti 0,5/30;
 - d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un massimo di punti 1/30;
 - e) corsi post-laurea di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 2/30;
 - f) corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni: fino a un massimo di punti 2/30.

Art. 10

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale.

Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di aprile 2017, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste dal precedente art. 5, comma 1.

Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, compatibilmente con le disponibilità dello stesso, potranno usufruire di alloggio a carico dell'Amministrazione Militare. I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti:
 - a) certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere validità annuale con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2017. La mancata presentazione di tale

- certificato determinerà l'esclusione dal concorso;
- b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, con data non anteriore a giorni 60 (sessanta) rispetto a quella di presentazione, relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBe, anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso;
 - c) certificato conforme all'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione;
 - d) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, da non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale referto comporterà l'esclusione del concorrente dal concorso;
 - e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, da non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proiezioni. La mancata presentazione di tale referto comporterà l'esclusione del concorrente dal concorso;
 - f) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, e metadone in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il Provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE effettuerà, comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui al presente sottoparagrafo;

Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso – entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi – dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate.

3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i seguenti documenti:

- a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i giorni 60 (sessanta) precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione della concorrente dal concorso;
- b) referto attestante l'esito del test di gravidanza – mediante analisi su sangue o urine – effettuato presso struttura pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime.

Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 11, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrrà l'effetto indicato al successivo art. 11, comma 4.

Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge.

4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo dovrà essere consegnata al personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito che, con l'ausilio di personale medico in servizio al predetto del Centro, verificherà la validità

temporale delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari determinerà l'esclusione del concorrente, fatta eccezione per l'esame radiografico, – per il personale femminile – del test di gravidanza.

Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il test di gravidanza sarà risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate la modalità di svolgimento delle prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere più omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione più mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato C contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati per le due categorie di concorrenti, determinerà giudizio di inidoneità e quindi l'esclusione dal concorso.

6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
 - a) sottoporrà i concorrenti agli esercizi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale;
 - b) attribuirà il punteggio corrispondente indicato nel già citato allegato C al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potrà superare complessivamente i 12,5 punti, sarà comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrerà alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.

Art. 11

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito.
2. Sulla scorta del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare" di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e delle vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 7 comma 1, lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
 - a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo le prescrizioni fissate con la Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare;
 - b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà esclusivamente per i concorrenti non in servizio i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) visita cardiologica con E.C.G.;
 - b) visita oculistica;
 - c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
 - d) visita psicologica e/o eventuale visita psichiatrica;
 - e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;

- f) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) glicemia;
 - 3) creatininemia;
 - 4) trigliceridemia;
 - 5) colesterolemia;
 - 6) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 7) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 8) gamma GT;
 - 9) dosaggio ematico del glucosio 6 –fosfato – deidrogenasi (G6PD);
- g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
- h) visita medica generale.

La commissione giudicherà, altresì, escluso dal concorso, il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, con gonna e scarpe decolletè per le donne, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle Istituzioni.

- i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato D.

Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool. Tale verifica sarà effettuata in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.

I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie rilevanti, sono tenuti a portare al seguito la relativa documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla Commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c).

- 4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psicofisici non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito – SM-Ufficio Reclutamento e Concorsi procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) ne darà notizia alla Direzione Generale per il Personale Militare che escluderà la candidata dal concorso per impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
- 5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sarà attribuito il seguente profilo sanitario minimo:

PS	CO	AC	AR	AV	LS	LI	VS	AU
2	2	2	2	2	2	2	2	2

Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Per la caratteristica

somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati al bando.

A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente 1 del profilo stesso sarà attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sarà di punti 4,5.

6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti:
 - a) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;
 - b) imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD) del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi dell'art. 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto;
 - c) positività degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o disartria);
 - e) imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente;
 - f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
7. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente l'esito della visita medica, che potrà prevedere uno dei seguenti giudizi:
 - a) "idoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5;
 - b) "inidoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione della causa di inidoneità.

I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneità fisica in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque non oltre i successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare il recupero dell'idoneità fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.

8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito – SM – Ufficio Reclutamento e Concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione dovrà improrogabilmente giungere, con le modalità indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro di Selezione entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalità previste della documentazione sanitaria comporterà il rigetto della sopracitata istanza di riesame.

La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto dell'istanza di cui sopra sarà

valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterrà necessario, sottoporrà gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.

Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. b) e c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12.

9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, formale comunicazione circa l'esito dell'istanza proposta.
10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi dal concorso.
11. I candidati non in servizio già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nel corso dell'anno solare nell'ambito di un concorso della F.A., qualora presentino il relativo verbale di notifica dovranno presentarsi muniti esclusivamente dei seguenti documenti/referti:
 - a) certificato conforme all'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione;
 - b) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina cannabinoidi, amfetamina e metadone, in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il Provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE effettuerà, comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui al presente sottoparagrafo;
 - c) esami ematochimici, in data non anteriore a 60 giorni antecedenti la visita, (gamma GT, GOT, GPT e MCV).

La Commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la documentazione suddetta, procederà, ai fini dell'attribuzione dell'idoneità sanitaria, esclusivamente a sottoporre il candidato alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto, il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 12

Accertamento attitudinale

1. I concorrenti saranno altresì sottoposti a cura delle competenti commissioni a verifica dell'idoneità attitudinale tenendo conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento in qualità di Ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente verterà sulle seguenti aree di indagine:
 - area di adattabilità al contesto militare;
 - area emozionale (dimensione intrapersonale);
 - area relazionale (dimensione interpersonale);
 - area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale),

secondo le modalità indicate nella “Direttiva tecnica relativa al protocollo unico integrato per l’accertamento dei requisiti di personalità e psico attitudinale per il reclutamento del personale volontario dell’Esercito e per l’ammissione alle Scuole Militari dell’Esercito” – Anno 2016 dello Stato Maggiore Esercito.

2. Al termine dell’accertamento attitudinale la preposta commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, comporta l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente motivato, dovrà essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneità non comporterà attribuzione di alcun punteggio.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito – SM-Ufficio Reclutamento e Concorsi, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi.

Art. 13

Prova orale

1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel già citato allegato A al presente decreto, avrà luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con le modalità indicate nel precedente art. 5, comma 1.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale, nonché quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso.
4. La prova orale si intenderà superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di almeno 18/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese, la spagnola e la tedesca, con le modalità riportate nel già citato allegato A. Tale prova facoltativa si svolgerà contestualmente alla prova orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera sarà assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
 - a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
 - b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
 - c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
 - d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
 - e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
 - f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
 - g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

Art. 14

Spese di viaggio e licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall’art. 6 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, fermo restando quanto previsto dall’art.10, comma 2 del presente decreto, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6 del presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede

ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 15

Graduatoria di merito

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, nella graduatoria generale di merito.
2. Tale graduatoria sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
 - a) i punteggi riportati nelle tre prove scritte;
 - b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica;
 - c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
 - d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
 - e) il punteggio riportato nella prova orale;
 - f) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale.

3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. A parità di merito, si terrà conto dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come integrato dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori – sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 – i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sarà inoltre pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito “www.persomil.difesa.it” e nel portale dei concorsi on-line.

Art. 16

Nomina

1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sarà immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento anche successivo alla nomina del possesso dei requisiti prescritti per la nomina di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici e contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo. Saranno inoltre sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento:
 - certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;

- in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.

Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della Direttiva Tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale della Sanità Militare, recante "Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi".

La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potrà procedere all'ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15, entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso.

Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potrà frequentare il corso applicativo, e sarà rinviato d'ufficio al corso successivo.

4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
 - a) se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
 - b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianità relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
6. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 17

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare o Ente dalla stessa delegato provvederà a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verrà acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

Art. 18

Esclusioni

La Direzione Generale per il Personale Militare, o Ente dalla stessa delegato, potrà escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, I Reparto, 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente nonché agli Enti previdenziali.

2. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale Militare, titolare del trattamento che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno per le parti di competenza:

- a) i presidenti delle commissioni di concorso;
- b) il direttore della 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali della Direzione Generale medesima.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gen. D. c. (li) Paolo GEROMETTA

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

1. PROVA SCRITTA DI CULTURA GENERALE E MILITARE

La prova scritta di cultura generale e militare consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di cultura generale (storia e geografia), della lingua inglese e di matematica, nonché la conoscenza della normativa di interesse delle Forze Armate, con particolare riferimento a:

- a) stato giuridico del personale militare con particolare riferimento alle caratteristiche del personale dell'Esercito Italiano (dall'art. 621 all'art. 632, dall'art. 790 all'art. 851, dall'art. 982 all'art. 1010 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
- b) la disciplina militare, doveri e diritti del militare (dall'art. 1346 all'art. 1401, dall'art. 1465 all'art. 1475 e dall'art. 1492 all'art. 1507 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
- c) gli organi della rappresentanza militare (dall'art. 1476 all'art. 1491 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
- d) organizzazione e funzioni del Ministero della Difesa e delle Forze Armate (dall'art. 1 all'art. 109 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
- e) procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni).

Il 50% dei quesiti posti sarà di cultura generale, e il 50% di cultura militare.

Il numero dei quesiti e la durata massima della prova saranno fissati dalla commissione e comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa.

2. PROVA SCRITTA DI LINGUA INGLESE

La prova relativa all'accertamento della conoscenza della lingua inglese consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla con definizione del punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data multipla e per ogni risposta errata.

La durata massima della prova sarà fissata dalla commissione e comunicata ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa.

3. PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE

La prova, della durata massima di 6 ore, consisterà La prova, della durata massima di 6 ore, consisterà nello svolgimento di un elaborato, che potrà consistere anche in una serie di quesiti a risposta aperta, diretto alla valutazione delle conoscenze professionali del concorrente nei seguenti ambiti disciplinari:

- a) psicologia generale;
- b) psicologia clinica, psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
- c) psicodiagnostica;
- d) psicologia clinica.

La prova, in alternativa all'effettuazione del citato elaborato, potrà consistere in una serie di quesiti a risposta multipla su tutti e quattro i menzionati ambiti disciplinari. In tal caso il numero di quesiti posti, la durata della prova, le modalità di correzione e la data dalla quale sarà possibile conoscere l'esito della prova saranno resi noti ai concorrenti, con la modalità previste dall'art. 5 del bando, almeno 15 giorni prima la data di svolgimento della prova medesima.

4. PROVA ORALE

Detta prova, della durata massima di 40 minuti, consisterà in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del concorrente nella specifica disciplina, con riferimento agli stessi ambiti disciplinari della prova scritta di cultura tecnico-professionale.

5. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA

La prova, della durata massima di 15 minuti, sarà svolta con le seguenti modalità:

- a) breve colloquio di carattere generale;
- b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazioni personali;
- c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

La lingua potrà essere scelta fra la francese, la spagnola e la tedesca.

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA

(Art. 11, comma 11, lettera a del bando)

(di cui all'art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)

Cognome _____ Nome _____

nato a _____ () il _____

residente a _____ () in Piazza/Via _____ n. _____

Codice Fiscale _____

Documento d'identità: _____ n° _____

rilasciato da _____ in data _____

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESO QUANTO SEGUE

(barrare con una X la casella di interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni e molitiche	In atto	Pregressa	NO	
Gravi intolleranze od idiosincrasie a farmaci e/o alimenti.	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoartromuscolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, Oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Organi endocrini (tiroide, surreni, pancreas, ipofisi)	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	SI	///	NO	
Epilessia	SI	///	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	

NOTE: _____

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento nelle Forze Armate".

Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

Il medico di fiducia

_____, _____

(luogo)

(data)

(timbro con codice regionale e firma)

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(art. 10, comma 5 del bando)

1. TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DEGLI ESERCIZI

ESERCIZI		PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ	PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI INCREMENTALI	PUNTEGGIO MASSIMO ACQUISIBILE
Uomini	Simulazione del sollevamento della bomba da mortaio da 120 mm	minimo 4 sollevamenti tempo massimo 60 secondi	0,2143 punti per ogni ulteriore alzata (fino a un massimo di 14 oltre al numero minimo)	3
	Simulazione armamento di una mitragliatrice	minimo 4 trazioni tempo massimo 60 secondi	0,125 punti per ogni ulteriore trazione (fino a un massimo di 24 oltre al numero minimo)	3
	Simulazione del trascinamento di un ferito	tempo massimo 80 secondi lungo un tragitto di 20 m e ritorno	0,075 punti per ogni secondo in meno (fino a un massimo di 40 secondi in meno)	3
	Corsa piana 2.000 metri	tempo massimo 11 minuti	0,0237 punti per ogni secondo in meno (fino ad un massimo di 148 secondi in meno)	3,5
Donne	Simulazione del sollevamento della bomba da mortaio da 120 mm	minimo 2 sollevamenti tempo massimo 80 secondi	0,3 punti per ogni ulteriore alzata (fino a un massimo di 10 oltre al numero minimo)	3
	Simulazione armamento di una mitragliatrice	minimo 2 trazioni tempo massimo 80 secondi	0,1765 punti per ogni ulteriore trazione (fino a un massimo di 17 oltre al numero minimo)	3
	Simulazione del trascinamento di un ferito	tempo massimo 120 secondi lungo un tragitto di 20 m e ritorno	0,075 punti per ogni secondo in meno (fino a un massimo di 40 secondi in meno)	3
	Corsa piana 2.000 metri	tempo massimo 12 minuti	0,0237 punti per ogni secondo in meno (fino ad un massimo di 148 secondi in meno)	3,5

2. PRESCRIZIONI

a. Generalità.

L'accertamento dell'efficienza fisica consisterà nell'esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:

- simulazione del sollevamento della bomba da mortaio da 120 mm;
- simulazione dell'armamento di una mitragliatrice;
- simulazione del trascinamento di un ferito;
- corsa piana di 2.000 metri,

da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.

Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione prove di efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.

In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLS) e in caso di necessità richiedere l'intervento del 118.

Prima dell'effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso sia maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale) attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport.

I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti.

In particolare, in caso di gravidanza la commissione applicherà le disposizioni previste dall'art.11, comma 4 del bando.

Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.

Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell'Esercito- saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro della commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica.

I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l'esclusione dal concorso qualora persista oltre il trentesimo giorno successivo alla data prevista per l'effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l'esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento dell'accertamento dell'efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.

Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.

Il superamento degli esercizi potrà comportare l'attribuzione di un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato.

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l'interruzione delle prove con l'esclusione dal concorso.

b. Simulazione del sollevamento della bomba da mortaio da 120 mm:

il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del simulacro della bomba di 18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con l'apposito anello di sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della corona rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le braccia verso l'alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta la predetta posizione, il candidato dovrà ritornare alla posizione di partenza, ripetendo i movimenti a ritroso e quindi ripetere l'intero esercizio.

Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coinciderà con lo *start* del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di sollevamenti:

- maggiore o uguale a 4, se di sesso maschile (entro il limite massimo di 60 secondi);
- maggiore o uguale a 2, se di sesso femminile (entro il limite massimo di 80 secondi).

Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.

Al numero di alzate eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell'idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, per un massimo di 3 punti acquisibili, secondo quanto riportato nella tabella in appendice.

c. Simulazione dell'armamento di una mitragliatrice:

il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:

- ginocchio sinistro / destro (se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea delle anche;
- piede destro / sinistro (se mancino) in appoggio a terra in linea col ginocchio sinistro / destro (se mancino);
- mano sinistra / destra (se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa.

Impugnando, con la mano libera, un manubrio sospeso da terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare anche/busto. Una trazione sarà considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e tornando alla posizione di partenza.

Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coinciderà con lo *start* del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di trazioni:

- maggiore o uguale a 4, con un manubrio del peso di 20 kg, se di sesso maschile (entro il limite massimo di 60 secondi);
- maggiore o uguale a 2, con un manubrio del peso di 10 kg, se di sesso femminile (entro il limite massimo di 80 secondi).

Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.

Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell'idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, per un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.

d. Simulazione del trascinamento di un ferito:

il concorrente dovrà iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg, già pronto al trasporto. Il candidato si porrà di fronte al lato corto del carico con lo stesso situato in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le gambe quando queste sono poste con i talloni sotto le anche, Il candidato esegue un'accosciata e afferra con entrambe le mani la maniglia con cui solleva la porzione a lui vicina del carico, mentre l'altra porzione resta poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20

m, percorsi i quali dovrà effettuare un'inversione di 180° ritornando, sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea di partenza/arrivo, percorrendo un totale di 40 m.

Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere l'intero tratto di andata e ritorno fino al completo superamento della linea di partenza/arrivo, entro il limite massimo di:

- 80 secondi per il personale maschile;
- 120 secondi per il personale femminile.

In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell'idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.

e. Corsa piana 2.000 metri:

il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.

Sarà cronometrato il tempo impiegato.

Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di:

- 11 minuti, se di sesso maschile;
- 12 minuti, se di sesso femminile.

In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell'idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3,5 punti, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.

f. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito nel presente allegato.

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l'interruzione delle prove con l'esclusione dal concorso.

Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per il cronometrando delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.

Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.

Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa.

Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di efficienza fisica è espresso allorché il candidato non esegua il numero minimo richiesto di alzate del simulacro della bomba di mortaio da 120 mm o di trazione del peso nella simulazione dell'armamento della mitragliatrice ovvero termini la simulazione del trascinarsi di un ferito o la corsa di 2.000 metri in un tempo superiore a quello massimo indicato.

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 11, comma 3 del bando)

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 7, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____), il _____, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

Il candidato

(località)

(data)

(firma)

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 11, comma 3)

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ in via _____
Codice fiscale _____
Documento d'identità: n° _____
rilasciato in data _____ da _____
eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
2. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
3. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico fisici eseguiti in data _____.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico

(timbro e firma)